

ESENTE DA IMPOSTA DI
REGISTRO E IMPOSTA DI
BOLLO AI SENSI DELL'ART.
82, COMMA 3 C.S., DEL D.
LGS N° 117/2017

Assemblea Infra annuale 2022

L'Assemblea sociale del Gruppo Ricerche Ipogeo Friuli è stata convocata in prima convocazione per il giorno 07/09/2022 ore 23:30 c/o sede sociale in via A. Morgante, 29 - 33017 Tarcento e in seconda convocazione per il giorno 08/09/2022 ore 20:00, stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- approvazione modifiche Statuto GRIF APS in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e DM 106/2020.

Nel caso i soci fossero stati impossibilitati nel partecipare alla presente assemblea hanno potuto farsi rappresentare da altro socio di propria fiducia munito di apposita delega scritta. Come da art. 14 dello Statuto il limite massimo di deleghe che ciascun socio può raccogliere per ogni assemblea è di uno.

Soci Presenti:

Moro Paolo,
Franz Serena,
Costantino Chiesa,
Vazzaz Andrea,
Paolo Burelli,
Braida Tiziana,
Oporto Raffaella,
Francesca Antonutti,
Tiburzio Cleopatra,
Comoretti Marco
Sicco Emanuele
Tiziana Angotzi
Soci presenti nr. 12.

Deleghe:

Francioso Domenico Delega Tiziana Braida
Borgobello Alessia Delega Paolo Moro
Foschia Barbara delega Serena Franz
Grossi Michele Delega Oporto Raffaella
Manuela Manfredo delega Sicco Emanuele

Totale 17 presenze.

Segretaria Verbalizzante: Braida Tiziana.

Intervento del Presidente Paolo Burelli

Nel 2019 l'Organo di Amministrazione ha provveduto ad adeguare lo Statuto in base alla nuova normativa entrata in vigore, il D.Lgs. 117/2017 del Terzo Settore.

Eravamo stati seguiti per questo adempimento dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) ma ora che gli uffici della Regione stanno controllando tutti gli statuti per inserire le associazioni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore hanno riscontrato degli errori che ci obbligano a rettificare, pena la non iscrizione al Registro e la conseguente impossibilità a ricevere i contributi.

Per questo motivo abbiamo dovuto convocare una assemblea (ordinaria come disposizioni di legge, visto la proroga dell'adeguamento) per l'approvazione delle modifiche richieste dalla Regione.

Successivamente lo Statuto verrà registrato nuovamente all'Ufficio del Registro, presso l'Agenzia delle Entrate, ed inviato in copia alla Regione.

Intervento di Braida Tiziana

A giugno 2022 è stata inviata una pec al Grif, in cui l'ufficio competente per la verifica dello statuto propedeutica per l'iscrizione ai RUNTS segnalava che la nostra associazione non aveva i requisiti necessari in quanto c'erano delle anomalie nello statuto. Di seguito quanto rilevato dall'ufficio regionale RUNTS e tenuta registro:

- la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del codice del Terzo settore;
- si deve chiarire la disciplina sui minorenni presente all'art.10 tenendo conto che nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa i minori avendo la possibilità di associarsi devono esercitare tutti i diritti derivati dallo status di socio. Si può prevedere che l'esercizio di voto, in caso di minore età, sia attribuito ex lege, ai sensi dell'art.320cc, agli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi;
- la delibera di esclusione degli associati è affidata a due organi ovvero all'Organo di Amministrazione, come disposto dall'art.12 dello statuto e anche all'Assemblea, all'art.19. Questa competenza deve essere affidata ad un solo organo;
- si deve chiarire quanto disposto in merito a quanto disposto in merito alla validità dell'assemblea, votazioni e deliberazioni degli art. 16-17 dello statuto tenendo in considerazione quanto precisato dalla nota del Ministero del Lavoro n.6214 del 09/07/2020 in materia di individuazione dei quorum assembleari per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Contestato l'ufficio si è provveduto a modificare lo statuto (in giallo le variazioni) e sottoporlo al visto. Questo aggiornamento di statuto non avrà dei costi in quanto sono stati prorogati i termini per l'adeguamento degli statuti (entro ottobre 2022).

Di seguito lo statuto.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un APS - Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS**, acronimo **GRIF APS**, con sede a **Tarcento (UD)**.

2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo e finalità

1. Il **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS** è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Esso opera nel territorio della Repubblica Italiana ed Europea.

3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

4. Il gruppo si ispira ai principi del D.Lgs. 117/2017; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4

Attività

1. Il **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS** svolge le seguenti attività:

- organizza corsi di speleologia, attività di esplorazione del territorio con ricerca ed esplorazione di complessi ipogei naturali ed artificiali, esercitazioni su tecniche di progressione in grotta;
- organizza campi per studio e ricerca in prossimità o all'interno di cavità (naturali o artificiali);
- promuove lo studio, il monitoraggio e la pubblicazione della cultura e divulgazione della conoscenza del patrimonio naturalistico, speleologico (sia esso di carattere naturale o artificiale) e storico;
- tutela, salvaguarda e valorizza la natura, l'ambiente ed il territorio inteso nel senso più ampio;
- organizza e promuove la partecipazione sociale attraverso attività di svago, di aggregazione, di uscite a carattere naturalistico, intese nel senso più ampio del termine, anche rivolto a terzi;
- promuove la partecipazione ad uscite di carattere inerente all'attività istituzionale, attraverso escursioni anche su percorsi attrezzati che potrebbero richiedere l'uso di dispositivi di autoassicurazione;
- organizza uscite finalizzate alla discesa (eventualmente con l'ausilio di attrezzatura tecnica) di corsi d'acqua;
- promuove scambi culturali e collaborazioni umanitarie con istituzioni, associazioni e famiglie, anche su territori esteri.

Le attività sopracitate sono riconducibili agli interessi di carattere generale di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs. 117/2001 alle lettere:

a) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi";

b) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni";

c) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è formato:

- Entrate che sono costituite come segue:
 - (a) Quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati.
 - (b) Contributi di organismi internazionali, e/o derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche o giuridiche.
 - (c) Eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del organo di amministrazione, del Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) Eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento. Tali attività rientrano negli scopi di carattere generale e al perseguimento delle finalità di cui all'art.4.
- Beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.4, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'eventuale scarico di materiali obsoleti o consunti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di febbraio di ogni anno, salvo causa di forza maggiore. L'importo relativo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del GRIF APS, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nella more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Il Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono particolari attività di volontariato, preventivamente autorizzate e verificate dall'Organo di Amministrazione, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. Al Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
3. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed annotata nel registro degli associati. Ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato entro 60 gg per iscritto all'aspirante rifiutato.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
6. Il numero di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Nel caso di soci di minore età il diritto di voto e di essere eletti negli organi dell'associazione viene attribuito, ai sensi dell'art. 320 C.C., a chi ne ha la responsabilità genitoriale.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Organizzazione, purché precedentemente convenute con l'Organo di Amministrazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dallo stesso.
5. Nessun socio può operare in nome del Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS senza preventiva e specifica autorizzazione della maggioranza dell'Organo di Amministrazione.
6. Il socio è un volontario che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
7. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro certi limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 3 Luglio 2011 n. 117.
8. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
9. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. E' diritto di ogni socio richiedere, al Presidente o all'Organo di Amministrazione, la visione di qualunque documento inerente l'attività sociale compresi i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'associazione, nei limiti della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Organizzazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o 5% del numero degli associati come da art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. Il socio che non rinnova il pagamento della quota sociale entro il 30 giugno di ciascun anno viene escluso con delibera dell'Organo di Amministrazione.
5. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Titolo IV

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi del GRIF APS:

1. l'Assemblea;
2. l'Organo di Amministrazione;
3. il Presidente.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

3. Il diritto di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti i soci che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

4. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, in alternativa può conferire delega scritta ad altro socio. E' fissato il limite massimo in numero 1 (una) delega che ciascun socio può raccogliere per ciascuna Assemblea.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o dell'Organo di Amministrazione.

2. Il Presidente/Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea con avviso scritto (anche a mezzo sistemi multimediali quali e-mail, sms, whatsapp), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio entro il 30 aprile.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione (da tenersi almeno un giorno dopo la prima), l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Su richiesta del 50% più 1 di presenti, con diritto al voto, esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera secondo i quorum previsti all'art. 16 del presente statuto;

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto valgono le regole dell'Assemblea Straordinaria.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un altro componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è messo a disposizione e consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

Spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

1. Deliberare sui Bilanci e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e dei revisori dei conti; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

2. Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

3. Stabilire sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

4. Decidere sui ricorsi di eventuali soci esclusi da delibera dell'Organo Amministrativo;

5. Approvare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale associativo ed i limiti di ammontare delle spese;

6. Stabilire sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;

7. Stabilire su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

8. Decidere al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, un Organo di Controllo;

9. Decidere al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, un Revisore legale dei conti.

in sede straordinaria, con la maggioranza qualificata:

1. Deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;

2. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

3. Deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

4. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da nr.5 amministratori eletti dall'Assemblea degli associati. Possono essere eletti a far parte dell'Organo di Amministrazione solo i soci che abbiano compiuto la maggiore età. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 codice civile riguardo alle cause di rieleggibilità e decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione degli amministratori mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà degli amministratori eletti più uno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni amministratore ha diritto ad un voto, non è ammessa delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto (anche a mezzo sistemi multimediali quali e-mail, sms, whatsapp) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o messaggio multimediale.

6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge

nei propri componenti il Presidente dell'associazione, il vice Presidente, ed il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 2 anni dalla data dell'ultima elezione e sono rieleggibili per 10 mandati. Il loro mandato rimane valido fino all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione. Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di Amministrazione:

- Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- Predispone la documentazione inerente al Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- Sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- Delibera l'ammissione dei nuovi soci (art.23 D.Lgs 117/2017);
- Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

6. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

3. Il Presidente non può compiere atti di rilevanza giuridica senza espressa preventiva autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

6. In caso d'impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice Presidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) Cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) È responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- d) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- e) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere di cui si possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione (Tesoriere).

TITOLO VI Bilancio

Bilancio Sociale/Obli Sociali

1. L'associazione deve redigere il Bilancio annuale nella forma prevista dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea ordinaria (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'associazione ai fini delle scritture contabili e bilancio (art. 13 comma 2 D.Lgs 117/2017) deve redigere un Bilancio composto da rendiconto per cassa e eventuale nota integrativa. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti nelle modalità previste dallo statuto.
3. L'associazione, in quanto ente del Terzo Settore deve produrre e conservare la seguente documentazione:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 nell'anno successivo.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Art. 25

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 26

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 27

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

1. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, od ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28
Delle Attività

1. Ogni socio del Gruppo Ricerche Ipogeo Friuli APS solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Associazione, l'Organo di Amministrazione e tutti gli altri soci, per eventuali incidenti causati dallo svolgimento di attività non previste istituzionalmente o non autorizzate.

Art. 29
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

I soci, dopo la lettura dello statuto, approvano le modifiche

L'assemblea termina alle ore 21:30.

Tarcento, 08/09/2022

Il Segretario

Paolo Viora

Il Presidente

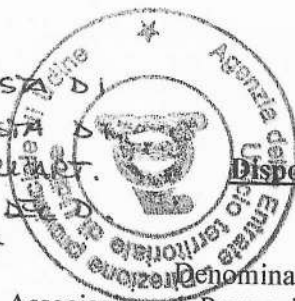
[Signature]
Gruppo Ricerche Ipogeo Friuli

REGISTRATO a UDINE il 13 SET, 2022
AL N° 3880 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro **ESENTE**

(*) Firma su delega del Direttore IL FUNZIONARIO
Provinciale, Paolo De Luna Marco Bonarici



ESENTE DA IMPOSTA DI
REGISTRO E IMPOSTA
BOLLO AI SENSI DELL'ART.
82, COMMA 3 E S, DEL D.
LGS N° 117/2017



Titolo I
Disposizioni generali

ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRO E UDINE II
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

3880
13 SET. 2022
(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Leon
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un APS - Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS**, acronimo **GRIF APS**, con sede a **Tarcento (UD)**.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo e finalità

1. Il **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS** è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Esso opera nel territorio della Repubblica Italiana ed Europea.
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. Il gruppo si ispira ai principi del D.Lgs. 117/2017; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4

Attività

1. Il **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS** svolge le seguenti attività:

- organizza corsi di speleologia, attività di esplorazione del territorio con ricerca ed esplorazione di complessi ipogei naturali ed artificiali, esercitazioni su tecniche di progressione in grotta;
- organizza campi per studio e ricerca in prossimità o all'interno di cavità (naturali o artificiali);
- promuove lo studio, il monitoraggio e la pubblicazione della cultura e divulgazione della conoscenza del patrimonio naturalistico, speleologico (sia esso di carattere naturale o artificiale) e storico;
- tutela, salvaguarda e valorizza la natura, l'ambiente ed il territorio inteso nel senso più ampio;
- organizza e promuove la partecipazione sociale attraverso attività di svago, di aggregazione, di uscite a carattere naturalistico, intese nel senso più ampio del termine, anche rivolto a terzi;
- promuove la partecipazione ad uscite di carattere inerente all'attività istituzionale, attraverso escursioni anche su percorsi attrezzati che potrebbero richiedere l'uso di dispositivi di autoassicurazione;
- organizza uscite finalizzate alla discesa (eventualmente con l'ausilio di attrezzatura tecnica) di corsi d'acqua;
- promuove scambi culturali e collaborazioni umanitarie con istituzioni, associazioni e famiglie, anche su territori esteri.

Le attività sopracitate sono riconducibili agli interessi di carattere generale di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 alle lettere:

- e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi";
- f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni";
- i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo";

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

[Handwritten signatures and initials]

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è formato:

- Entrate che sono costituite come segue:
 - (a) Quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati.
 - (b) Contributi di organismi internazionali, e/o derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche o giuridiche.
 - (c) Eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del organo di amministrazione, del Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) Eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento. Tali attività rientrano negli scopi di carattere generale e al perseguimento delle finalità di cui all'art.4.
- Beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.4, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'eventuale scarico di materiali obsoleti o consunti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di febbraio di ogni anno, salvo causa di forza maggiore. L'importo relativo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del GRIF APS, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

li
ti

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

- i
l
1. Il **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
 2. Gli aderenti all'associazione che svolgono particolari attività di volontariato, preventivamente autorizzate e verificate dall'Organo di Amministrazione, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
 3. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
 4. L'organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. Al **Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
3. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed annotata nel registro degli associati. Ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato entro 60 gg per iscritto all'aspirante rifiutato.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
6. Il numero di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS

Art. 10

Diritti degli associati

- 11/2 C...
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
 2. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Nel caso di soci di minore età il diritto di voto e di essere eletti negli organi dell'associazione viene attribuito, ai sensi dell'art. 320 C.C., a chi ne ha la responsabilità genitoriale.
 3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
 4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Organizzazione, purché precedentemente convenute con l'Organo di Amministrazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dallo stesso.
 5. Nessun socio può operare in nome del Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS senza preventiva e specifica autorizzazione della maggioranza dell'Organo di Amministrazione.
 6. Il socio è un volontario che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
 7. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro certi limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 3 Luglio 2011 n. 117.
 8. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 9. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 3
- IPogee Friuli

10. E' diritto di ogni socio richiedere, al Presidente o all'Organo di Amministrazione, la visione di qualunque documento inerente l'attività sociale compresi i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'associazione, nei limiti della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Organizzazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o 5% del numero degli associati come da art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. Il socio che non rinnova il pagamento della quota sociale entro il 30 giugno di ciascun anno viene escluso con delibera dell'Organo di Amministrazione.
5. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi del GRIF APS:
 - 1) l'Assemblea;
 - 2) l'Organo di Amministrazione;
 - 3) il Presidente.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
3. Il diritto di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti i soci che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
4. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, in alternativa può conferire delega scritta ad altro socio. E' fissato il limite massimo in numero 1 (una) delega che ciascun socio può raccogliere per ciascuna Assemblea.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o dell'Organo di Amministrazione.
2. Il Presidente/Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea con avviso scritto (anche a mezzo sistemi multimediali quali e-mail, sms, whatsapp), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione (da tenersi almeno un giorno dopo la prima), l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Su richiesta del 50% più 1 di presenti, con diritto al voto, esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera secondo i quorum previsti all'art. 16 del presente statuto;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto valgono le regole dell'Assemblea Straordinaria.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:

- ◆ Approvare e deliberare sui Bilanci e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e dei revisori dei conti;
- ◆ Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ Nominare e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ Deliberare sui ricorsi di eventuali soci esclusi da delibera dell'Organo Amministrativo;
- ◆ Fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale associativo ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;

◆
◆
5
n
/ 6

- ◆ Deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- ◆ Nomina al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, un Organo di Controllo;
- ◆ Nomina al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, un Revisore legale dei conti.

in sede straordinaria, con la maggioranza qualificata:

- ◆ Deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;
- ◆ Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ Deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da nr.5 amministratori eletti dall'Assemblea degli associati. Possono essere eletti a far parte dell'Organo di Amministrazione solo i soci che abbiano compiuto la maggiore età. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 codice civile riguardo alle cause di rieleggibilità e decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione degli amministratori mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà degli amministratori eletti più uno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni amministratore ha diritto ad un voto, non è ammessa delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto (anche a mezzo sistemi multimediali quali e-mail, sms, whatsapp) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o messaggio multimediale.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'associazione, il vice Presidente, ed il Segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 2 anni dalla data dell'ultima elezione e sono rieleggibili per 10 mandati. Il loro mandato rimane valido fino all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione. Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - ◆ Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ Predisporre la documentazione inerente al Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - ◆ Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ◆ Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ Sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "C.M.A."
- Middle right: "M. P. P." (with a large flourish)
- Bottom right: "G. M. P." (with a large flourish)
- Bottom center: "P.P." (with a large flourish)

- di
- li
- e
- ◆ Delibera l'ammissione dei nuovi soci (art.23 D.Lgs 117/2017);
 - ◆ Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.
6. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
3. Il Presidente non può compiere atti di rilevanza giuridica senza espressa preventiva autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
6. In caso d'impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice Presidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) Cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) È responsabile della corrispondenza dell'associazione;
 - d) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione (Tesoriere).

Titolo V **Il bilancio**

Art. 24

Bilancio Sociale e Libri Sociali

1. L'associazione deve redigere il Bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'associazione ai fini delle scritture contabili e bilancio (art.13 comma 2 D.Lgs 117/2017) deve redigere un Bilancio composto da rendiconto per cassa e eventuale nota integrativa. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti nelle modalità previste dallo statuto.
3. L'associazione, in quanto ente del Terzo Settore deve predisporre e conservare la seguente documentazione:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 nell'anno successivo.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 25

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 26

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 27

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, od ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28

Delle Attività

1. Ogni socio del Gruppo Ricerche Ipogee Friuli APS solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Associazione, l'Organo di Amministrazione e tutti gli altri soci, per eventuali incidenti causati dallo svolgimento di attività non previste istituzionalmente o non autorizzate.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.